Il quadro. Le disposizioni

Le prestazioni professionali sono fuori dai nuovi obblighi

Gian Paolo Tosoni

Le prestazioni d'opera fornite dagli esercenti arti e professioni, al dilà di quanto sembra avvenire nella pratica, non dovrebbero essere comprese nella responsabilità solidale.

L'articolo 13-ter del Dl 83 dello scorso giugno ha introdotto la responsabilità solidale per l'appaltatore e per il committente per i contratti di appalto/subappalto stipulati a partire dal 12 agosto 2012. In particolare la responsabilità solidale si verifica se si effettuano i pagamenti senza prima aver richiesto al subappaltatore un'attestazione ad hoc che prol'avvenuto versamento

to (circolare dell'agenzia delle Entrate n. 40/E/2012).

Il problema principale è stabilire il perimetro di applicazione della norma: si discute, in primo luogo, se la disposizione sia operativa solo per quanto riguarda il settore dell'edilizia. Questo perché la rubrica del capo I del

L'INTERPRETAZIONE

Si tratta di attività di carattere intellettuale lontane da quelle che coinvolgono le imprese

dell'Iva e delle ritenute d'accon- Dl 83, che comprende anche l'articolo 13-ter, indica i settori delle infrastrutture, dell'edilizia e dei trasporti. Tuttavia il dato letterale della norma non individua alcun specifico settore: pertanto si deve ritenere che la responsabilità solidale si applichi a tutto campo. D'altra parte sarebbe inverosimile che la responsabilità solidale fosse riservata all'edilizia quando in presenza di contratti di subappalto l'Iva la applica l'appaltatore con il meccanismo dell'inversione contabile e quindi il subappaltatore non ha alcun versamento da fare.

l'ambito oggettivo della disposi-

chiama i contratti di appalto di opere e servizi. Il contratto di appalto è regolato dall'articolo 1655 del Codice civile il quale dispone che «una parte assume, con organizzazione dei mezzi necessari e con gestione a proprio rischio, il compimento di un'opera o di un servizio verso un corrispettivo in danaro». Questa definizione porta a considerare che il perimetro di applicazione della norma potrebbe essere ampio in quanto l'appalto potrebbe riguardare sia la costruzione di un'opera (costruzione di un fabbricato o di un impianto) che la prestazione di un servizio (pulizia dei locali, manutenzione dei computer) e che, pertanto, entrambe le operazionipotrebbero essere assoggettate al regime della responsabilità solidale. Tuttavia il dato lettera-Resta, poi, da individuare le della norma porta a escludere che tale disposizione si applichi

zione. Infatti l'articolo 13-ter ri- ai contratti d'opera disciplinati all'articolo 2222 del Codice civile che prevede la fattispecie in cui una persona si obbliga a compiere un'opera verso pagamento di un corrispettivo con il lavoro prevalentemente proprio e senza vincolo di subordinazione. Ne consegue che la prestazione d'opera da parte di un artigiano con modesta organizzazione d'impresa rientri più verosimilmente in un contratto d'opera e non nell'appalto: pertanto non scatta la responsabilità solidale.

> A maggior ragione l'articolo 13-ter non si applica alle prestazioni professionali che rientrano nelle prestazioni intellettuali regolate dall'articolo 2230, ben lontane dall'ipotesi del contratto d'appalto che interessa il mondo delle imprese.

> Occorre, poi, ricordare che per l'applicazione della responsabilità solidale vanno considerate tre regole. In primo luogo es-

sa agisce relativamente alle prestazioni ricevute nei limiti del corrispettivo dovuto dall'appaltatore a favore del subappaltatore; in sostanza l'appaltatore non sarà chiamato a versare un importo per Iva e ritenute superiore all'ammontare del corrispettivo dovuto. In secondo luogo l'appaltatore risponde dell'Iva e delle ritenute relative ai dipendenti che hanno lavorato nell'ambito alla sua committenza e dell'Iva relativa alle fatture ricevute dal subappaltatore. Infine, la responsabilità riguarda i versamenti delle ritenute d'acconto e l'Iva i cui termini sono scaduti al momento in cui l'appaltatore o il committente effettuano il pagamento. Per esempio la responsabilità non scatta per la fattura che viene emessa dal subappaltatore al momento del pagamento in quanto l'Iva dovrà essere versata in un momento successivo.

© RIPRODUZIONE RISERVATA